



**CONFARTIGIANATO IMPRESE - CNA -
CASARTIGIANI
Veneto**

**FILT CGIL FIT CISL UILTRASPORTI UIL
del Veneto**

**Contratto Collettivo Regionale di Lavoro
per i dipendenti delle**

**IMPRESE del settore
AUTOTRASPORTO MERCI
del VENETO**

Venezia Marghera, 5 Novembre 2018



INDICE

PARTE PRIMA - ISTITUTI NORMATIVI

- Art. 1 - Campo di applicazione
- Art. 2 - Bilateralità artigiana veneta
- Art. 3 - Pagamento in forma rateale anticipata di 13esima e 14esima
- Art. 4 - Procedura per le imprese del settore in situazione di crisi
- Art. 5 - Trattamento di forfetizzazione dello straordinario e della trasferta
- Art. 6 - Misure per contrastare l'assenteismo
- Art. 7 - Attuazione nel Veneto delle norme premiali a sostegno delle imprese
- Art. 8 - Attuazione orario di lavoro plurimensile
- Art. 9 - Procedure semplificate per utilizzo sistemi geosatellitari
- Art. 10 - Applicazione normativa sul ritiro patente
- Art. 11 - Tabella retributiva imprese trasporto merci del Veneto
- Art. 12 - Versamenti e prestazioni di secondo livello Ebav
- Art. 13 - Sprav: comunicazioni previste dal CCNL 3/12/2017
- Art. 14 - Assistenza sanitaria integrativa SANI IN VENETO
- Art. 15 - Obblighi in capo all'impresa che non versa Ebav
- Art. 16 - Apprendistato professionalizzante
- Art. 17 - Durata


SECONDA PARTE - PROCEDURE DI COMUNICAZIONE TRAMITE SPRAV

- Art. 18 - Applicazione normativa CCNL su estensione orario di lavoro profili D,G,H
- Art. 19 - Applicazione normativa CCNL in ordine alla discontinuità ex art.11 bis
- Art. 20 - Applicazione normativa in ordine all'art.30 del CCNL 3 dicembre 2017
- Art. 21 - Comunicazioni per nuove assunzioni
- Art. 22 - Comunicazioni ai lavoratori

PARTE TERZA -

- Art. 23 Welfare aziendale

Allegati : 1 (rif.art.8) ;2 (rif.art.20) ;3 (rif.art.9); allegato A parte 1 e 2 (rif.art.22)



Il giorno 5 novembre 2018 presso la sede di Ebav in Marghera - Venezia
tra

la **Confartigianato Imprese Veneto** rappresentata dal Presidente Agostino Bonomo con l'assistenza del Segretario Regionale Francesco Giacomini, del presidente regionale di categoria Nazareno Ortoncelli e del presidente provinciale di categoria Michele Varotto, del responsabile delle relazioni sindacali Ferruccio Righetto e dai funzionari provinciali Michele Adami, Stefano Garibbo, Elisabetta Tono e Moreno Zonta;

la **CNA Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte e dal Presidente della CNA FITA Veneto Mariano Cesaro, assistiti dal Segretario Regionale Mario Borin, da Sergio Barsacchi responsabile regionale Cna Fita e dal responsabile delle relazioni sindacali Emanuele Cecchetti;

la **CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

la **FILT CGIL** rappresentata dal Segretario Regionale Renzo Varagnolo e da Marcello Salbitani

la **FIT CISL** rappresentata dal Segretario Regionale Claudio Capazucca e dal Coordinatore Regionale Area Merci Logistica Autotrasporto Marcello Greggio;

la **UILTRASPORTI UIL** rappresentata dal Segretario Regionale Daniele Zennaro e da Umberto Zerbini;

PREMESSE

Le parti, considerate le peculiari relazioni sindacali fin qui promosse nella regione Veneto intendono ribadire l'importanza del modello che pone lo sviluppo dell'impresa e del lavoro artigiano al centro della contrattazione tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali a livello regionale, all'interno del quadro di riferimento dettato dalla contrattazione interconfederale e categoriale ai diversi livelli.


In questo ambito le parti ritengono che l'esperienza fin qui realizzata dal settore autotrasporto merci attraverso l'ente bilaterale artigianato veneto (EBAV) rappresenti un elemento fortemente positivo che ha permesso di migliorare le condizioni dei lavoratori del settore e di supportare le imprese nella grande sfida che l'evoluzione del mercato comporta e confermano pertanto la positività dell'adesione del settore al sistema bilaterale artigiano previste dalle intese a livello nazionale e regionale.

L'artigianato Veneto si caratterizza, nel panorama nazionale, per una lunga tradizione di contrattazione regionale.

OO. SS. e AA. AA. intendono proseguire il loro confronto adottando un metodo che privilegi il dialogo tra le parti, nell'intento di rintracciare soluzioni operative alle problematiche del settore tra le quali ancor oggi risalta il tema della sicurezza e della legalità.

Le parti sottoscritte condividono la necessità di produrre un comune impegno su questi temi al fine di contrastare:

- l'abusivismo parziale o totale
- la violazione di regole che falsano la concorrenza tra imprese, spostando verso il basso il mercato della contrattazione economica dei trasporti ed i diritti dei lavoratori;



3

In tale quadro Confartigianato Imprese, CNA, CASA del Veneto e FILT/CGIL, FIT/CISL, UILT/UIL del Veneto ritengono necessario produrre iniziative comuni verso Governo, Regione, Enti locali, organismi istituzionali proposti per sollecitare la realizzazione di:

- adeguate e razionali riforme sia del codice della strada che dell'accesso alla professione
- investimenti adeguati e realizzati in tempi certi per ottimizzare l'uso delle infrastrutture viarie
- aree di sosta adeguate per dare servizi e sicurezza ai conducenti, ai veicoli, alle merci
- maggiori e qualificati controlli ai veicoli dei vettori esteri.

Al fine di monitorare periodicamente la situazione del trasporto delle merci nella ns. Regione e di decidere eventuali iniziative ,anche rispetto all'esito concreto delle sollecitazioni svolte verso le istituzioni riguardo i temi sopra richiamati, le parti concordano di ritrovarsi di norma semestralmente a livello regionale e qualora una delle parti firmatarie lo richieda..

Tutto ciò premesso le parti, visto l'accordo transitorio del 23 febbraio 2018, hanno inteso dare efficacia nel Veneto al CCNL 3 dicembre 2017 convenendo quanto segue:

The image shows a collection of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged in a loose, scattered pattern across the page. The signatures vary in style, from simple and legible to more stylized and cursive. They are positioned below the main text of the document, indicating the approval and signing of the agreement by the various parties mentioned in the text.

PARTE PRIMA - ISTITUTI NORMATIVI

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le normative contenute nel presente accordo si applicano ai dipendenti di:

- **imprese artigiane del settore autotrasporto c/terzi, così come definite dalla legislazione vigente nonché ai dipendenti di imprese artigiane aventi sede legale in altre regioni quando siano assunti in unità locali ubicate nel Veneto.**
- **imprese non artigiane del settore autotrasporto c/terzi purché associate alle associazioni artigiane firmatarie la presente intesa.** Qualora in imprese non artigiane del settore siano in essere intese sindacali a livello aziendale, l'adozione del presente accordo limitatamente alla seconda parte del CCRL ed all'art. 8 della prima parte, sarà concordata con le RSU/RSA, laddove presenti, ovvero con le OOSS stipulanti a livello territoriale e comunicata alle OOSS Regionali. La presenza di intese sindacali aziendali non preclude l'applicazione del presente accordo e queste intese rimarranno comunque in vigore.

Le parti si danno atto che, nella fase di rinnovo, le intese di cui sopra saranno armonizzate, anche sotto il profilo dei costi della bilateralità artigiana veneta, con quanto previsto nel presente accordo.

In base all'art. 38 "secondo livello di contrattazione" e dell'art. 40 del vigente CCNL, nelle imprese non artigiane associate prive di contrattazione aziendale, su richiesta delle OOSS firmatarie ai diversi livelli, potrà attivarsi la contrattazione di secondo livello. Laddove questa non fosse realizzata entro i termini previsti dal secondo comma dell'art. 38 soprarichiamato, l'azienda potrà comunque continuare ad applicare il presente accordo.

L'impresa costituita in forma di società consortile, o di società cooperativa o di consorzio e associata ad una delle associazioni artigiane firmataria della presente intesa dovrà prevedere per i propri dipendenti l'applicazione integrale del CCNL del 3 dicembre 2017 (sezione artigiana) e del presente CCRL. Per i soci lavoratori di società cooperativa deve essere prevista unicamente la tipologia di rapporto di lavoro subordinato.

L'impresa associata come prima definita dovrà inviare per il tramite dell'associazione provinciale artigiana a cui aderisce richiesta di incontro alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria e per conoscenza a quelle regionali; l'incontro dovrà essere svolto entro 15 giorni di calendario. Ai fini dell'applicazione del presente CCRL, in sede di incontro le organizzazioni sindacali verificheranno l'integrale applicazione del CCNL e inoltre nel caso di società cooperative verificheranno anche l'assenza di norme derogatorie relativamente alla quantità di lavoro ed alla retribuzione mensile per i soci lavoratori.



Art. 2 BILATERALITA' ARTIGIANA VENETA

Le parti confermano che, per le imprese comprese nella sfera di applicazione della Sezione Artigiana Autotrasporto Merci, la previsione dei versamenti alla bilateralità ed al fondo sanitario contenuta nel CCNL viene assolta attraverso Ebav e Sani In Veneto come già previsto nel precedente contratto regionale.

Alle imprese non artigiane rientranti nella sfera di applicazione del CCNL che aderiranno ad Ebav la decorrenza dell'accesso alle prestazioni sarà a partire dal 360° giorno successivo alla data del primo versamento all'Ente. I loro dipendenti potranno accedere alle prestazioni il 90esimo giorno successivo alla data del primo versamento. Le imprese non artigiane potranno comunque accedere alla procedura SPRAV dopo il primo versamento ad Ebav ed a SANI IN VENETO.

Art. 3 PAGAMENTO IN FORMA RATEALE ANTICIPATA DI 13° E 14°. UTILIZZO SOTTO FORMA DI PERMESSI.

È consentito il pagamento rateale anticipato su base mensile in dodicesimi dell'intera quota della tredicesima e/o della 14esima prevista dal CCNL. Ai fini operativi, l'impresa che intende applicare tale dispositivo, opererà il calcolo del rateo dell'istituto/i prescelti (13esima e/o 14esima) sulla base della retribuzione in atto il primo mese di corresponsione.

L'azienda sospenderà transitoriamente l'erogazione del rateo qualora intervengano eventi che non comportano la maturazione dei due istituti, e riprenderà tale corresponsione al cessare dell'evento medesimo.

In caso di aumento contrattuale nel periodo di erogazione, i ratei saranno adeguati al nuovo importo.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda opererà il conguaglio sulle spettanze dovute al lavoratore qualora abbia erogato un numero di ratei superiori a quelli spettanti.

Nel cedolino paga andrà specificata con apposita voce l'erogazione "pro quota" di 13esima e/o 14esima. L'adozione di tale rateazione andrà comunicata dall'azienda al lavoratore per il tramite di una nota allegata al primo cedolino paga utile.

Il lavoratore provvederà a sottoscrivere detta comunicazione per espressa accettazione.

L'azienda potrà in qualsiasi momento, concordando con il lavoratore la tempistica, sospendere in via definitiva l'erogazione in forma anticipata. Analogamente il lavoratore potrà revocare il consenso tramite comunicazione scritta da consegnare al titolare dell'impresa. Entro la naturale scadenza di erogazione della 13esima e della 14esima andranno corrisposti i ratei eventualmente mancanti sulla base della retribuzione in atto.



Art. 4 PROCEDURA PER LE IMPRESE DEL SETTORE IN SITUAZIONE DI CRISI

4.1 La seguente procedura si applica alle imprese del settore autotrasporto merci di cui all'art. 1 che subiscono una modifica strutturale del rapporto con i committenti ed a quelle nelle quali perdura da tempo una situazione di crisi finanziaria con effetti sull'occupazione.

4.2 L'impresa che si trova nelle condizioni di cui al punto 4. 1 che precede, per il tramite dell'associazione provinciale cui aderisce o conferisce mandato, invia una richiesta d'incontro alle OOSS di categoria territoriali e pc a quelle Regionali. L'incontro dovrà essere svolto non oltre i 15 giorni successivi al ricevimento della lettera con le OOSS che hanno dato riscontro alla richiesta dell'impresa.

Durante tale incontro la ditta fornirà i dati aggiornati sull'andamento aziendale sotto il profilo economico e finanziario, le modalità con cui intende procedere alla ristrutturazione e presenterà un piano articolato di proposte volto al risanamento ed al rilancio dell'attività. Quest'ultimo piano avrà una durata di tre anni, con possibilità, previa richiesta specifica di una delle parti, di verifiche periodiche.

Al termine della procedura, qualora le parti presenti al tavolo trovino un' intesa sulle tematiche affrontate, sarà sottoscritto un verbale d'accordo che definisca gli interventi concordati tra le parti;


Art. 5 TRATTAMENTO DI FORFETTIZZAZIONE DELLO STRAORDINARIO E DELLA TRASFERTA

Le parti si incontreranno per disciplinare la forfettizzazione dello straordinario e della trasferta. Nelle more dell'accordo le imprese potranno accedere alla forfettizzazione inviando, per il tramite delle associazioni artigiane provinciali cui sono iscritte o conferiscono mandato, una richiesta di incontro alle OOSS territoriali di categoria aderenti alle OOSS regionali stipulanti il presente CCRL e per conoscenza alle stesse OOSS Regionali.

Art. 6 MISURE PER CONTRASTARE L'ASSENTEISMO

Dato che il CCNL ha demandato alla contrattazione di secondo livello le azioni da mettere in atto per contrastare l'assenteismo, riconoscendo le parti contraenti che livelli significativi di ripetute assenze dei conducenti hanno ricadute negative sull'organizzazione del lavoro, sulla produttività, sull'efficienza e competitività delle aziende, si conviene che le aziende interessate da pluralità di assenze ingiustificate o da malattie intervenute nei giorni successivi al riposo settimanale ed alle festività ed alle ferie, avvalendosi dell'assistenza delle associazioni artigiane provinciali cui sono iscritte o conferiscono mandato, chiederanno un incontro con le OOSS territoriali di categoria aderenti alle OOSS regionali stipulanti il presente CCRL e per conoscenza alle stesse OOSS Regionali.

In tale sede potranno essere definite le misure e gli strumenti finalizzati a disincentivare e contrastare tali condotte.



Art. 7 ATTUAZIONE NEL VENETO DELLE NORME PREMIALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO COMPRESSE NELLA SFERA DI APPLICAZIONE

7.1 MISURE PREMIALI CCNL 1° AGOSTO 2013 E CCRL 17 MARZO 2015

Sulla base dell'accordo regionale 23 febbraio 2018, si conferma che l'accesso alle misure premiali, previste dall'art. 6 del CCRL 17 marzo 2015, è stato sospeso a decorrere dal 1 gennaio 2018. Per i dipendenti inquadrati con il 3° liv S J ed in forza al 31 dicembre 2017, le parti convengono che agli stessi saranno attribuiti, fino alla scadenza dei 30 mesi originariamente previsti, i soli minimi conglobati derivanti dalla contrattazione nazionale e con l'esclusione delle voci salariali derivanti dalla contrattazione regionale. Per mantenere il regime premiale le imprese dovranno inviare il DURC con periodicità semestrale. La segreteria SPRAV darà riscontro del relativo ricevimento.

7.2 TRATTAMENTO NUOVI ASSUNTI CCNL 3 DICEMBRE 2017

Nel caso di nuove assunzioni fino al 31 dicembre 2019 (personale viaggiante e non viaggiante) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le imprese che non hanno proceduto a licenziamenti collettivi, previa comunicazione via pec o portale web allo SPRAV per il tramite di una delle associazioni artigiane provinciali sulla base dell'allegato 2, possono applicare la maturazione dei ROL con le modalità contenute nel testo del CCNL 3 dicembre 2017 "trattamento per i lavoratori nuovi assunti".

Queste modalità potranno essere applicate per i successivi tre anni dalla data di assunzione e comunque una sola volta nella vita lavorativa del lavoratore, a prescindere dall'impresa di cui è dipendente.

7.3 NUOVE ASSUNZIONI DI PERSONALE VIAGGIANTE DI CUI ALL'ART. 11 TER DEL CCNL

Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di personale viaggiante ed in possesso, a seconda del profilo, rispettivamente di patente "B", CQC ovvero CFP ADR specifici se è il caso, acquisiti da meno di 3 anni le imprese che non hanno attivato processi di riduzione di personale nel corso dell'ultimo anno potranno adottare, previa comunicazione via pec o portale web allo SPRAV per il tramite di una delle associazioni artigiane provinciali sulla base dell'allegato 2, una retribuzione determinata dall'applicazione delle percentuali segnalate di seguito unicamente sui minimi tabellari del CCNL derivanti dall'inquadramento del lavoratore:


- per il primo ed il secondo anno 90%;
- per il terzo anno 95%;

Il trattamento economico definito nel presente punto si cumula con le agevolazioni previste al punto 7.2.

7.4 AGEVOLAZIONI PER OCCUPAZIONE E REINSERIMENTO AL LAVORO

Le imprese artigiane e quelle non artigiane associate alle associazioni artigiane stipulanti il presente accordo che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato e che abbiano più di 29 anni di età potranno applicare, sulla base di quanto previsto dalla sezione artigiana del CCNL una retribuzione calcolata applicando le percentuali indicate di seguito unicamente sui minimi tabellari del CCNL derivanti dall'inquadramento del lavoratore:

- 1 anno 85%
- 2 anno 90%
- 3 anno 90%
- 4 anno 95%
- 5 anno 95%



Tale contratto non può essere sottoscritto nei casi disciplinati dal contratto collettivo e comunque il lavoratore non può avere lavorato con la medesima professionalità per un periodo superiore ai 5 anni in precedenti aziende.

Il trattamento economico definito nel presente punto si cumula con le agevolazioni previste al punto 7.2 ma è alternativo rispetto alle agevolazioni previste al punto 7.3.

Art. 8 ATTUAZIONE ORARIO DI LAVORO PLURIMENSILE

L'azienda potrà fare ricorso a regimi di orario di lavoro plurimensile su base annuale con meccanismi di accantonamento e compensazione che potranno avvenire nell'arco temporale di 4 mesi, previa comunicazione ai dipendenti.

Per poter accedere all'orario di lavoro plurimensile l'azienda interessata dovrà produrre, per il tramite dell'associazione artigiana provinciale cui aderisce o conferisce mandato, specifica domanda allo SPRAV (**allegato 1**). Lo Sprav invierà alla ditta entro 30 giorni di calendario specifica autorizzazione all'adozione di tale orario. **Qualora lo SPRAV non si esprima entro i 30 giorni, la richiesta dell'impresa si intende tacitamente confermata e sarà cura del medesimo comunicare la conferma.** Dal punto di vista operativo, la realizzazione della compensazione su base annua avverrà come segue. Le eventuali ore che eccedono le 39/47 settimanali, andranno a compensare nel mese l'eventuale prestazione lavorativa nelle settimane con orario inferiore alle 39/47.

Le ore lavorate mensili eccedenti le 47 settimanali (ovvero 39 ore non compensate nel mese di effettiva prestazione lavorativa saranno accantonate e per tali ore, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 20%.

Qualora nei mesi successivi risultasse una prestazione inferiore a quanto previsto, la quantità di ore necessaria per raggiungere l'orario mensile verrà recuperata utilizzando le ore accantonate nei mesi precedenti o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando istituti contrattuali differiti.

Le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza dei quattro mesi con l'applicazione della retribuzione corrente al momento della liquidazione, unitamente alla parte di maggiorazione dello straordinario non corrisposta nei mesi precedenti.

L'adozione dei regime di orario nulla modifica in merito al calcolo degli istituti retributivi differiti ed indiretti che continueranno ad essere calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (39/ 47 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time.



Art. 9 PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI SATELLITARI (GEOLOCALIZZAZIONE TRAMITE GPS) E DELLA INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, dalla regolamentazione emanata dal Garante della privacy e delle finalità individuate dall'art.4 L.300/70 così come modificato dal D. Lgs. 151/2015, le parti hanno inteso confermare a livello regionale la procedura semplificata per le imprese, già introdotta con il CCRL 22 novembre 2011, che permetta loro di ottemperare a quanto previsto dalla legislazione vigente e dal contratto collettivo..

Aziende soggette alla procedura

Sono le aziende del settore autotrasporti c/terzi che utilizzano sistemi satellitari installati nei mezzi aziendali per la garanzia della sicurezza del mezzo e del carico.

Modalità operative

Tali aziende devono inoltrare allo SPRAV via pec o portale web, per il tramite di una Associazione Artigiana aderente alle federazioni regionali firmatarie il presente accordo, un'apposita domanda (**allegato 3**) contenente i seguenti dati:

- a) numero e tipologia dei veicoli interessati;
- b) prospetto riassuntivo delle caratteristiche tecniche dell'impianto di geolocalizzazione e scheda tecnica;

Verificata la coerenza del sistema con le previsioni di Legge, lo Sprav per il tramite di Ebav provvederà alla registrazione della posizione dell'azienda e comunicando via pec all'associazione provinciale che ha inoltrato la domanda (o direttamente all'impresa qualora espressamente segnalato) l'avvenuta registrazione.

Al ricevimento di tale comunicazione l'impresa provvederà ad informare i dipendenti interessati che firmeranno per conoscenza ed accettazione.

I nominativi delle imprese registrate saranno inoltrati dallo Sprav all'IIL regionale.

Le parti si danno atto che i sistemi di geolocalizzazione non potranno essere utilizzate dall'impresa per contestazioni disciplinari ai lavoratori.

Sono dispensate dalla richiesta allo Sprav le imprese che alla data della stipula del presente accordo hanno già acquisito specifica autorizzazione da parte delle DTL oppure sono già registrate presso lo SPRAV.

L'impresa è tenuta all'osservanza del nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di privacy. EBAV adeguerà l'allegato 3 alle novità introdotte dal citato Regolamento europeo.


Le parti valuteranno, in osservanza delle norme vigenti, una analoga procedura per gli impianti di videosorveglianza a tutela del patrimonio aziendale.



Art. 10 APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL RITIRO PATENTE

In caso di ritiro patente da parte dell'autorità per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, anche qualora tale ritiro sia dovuto a comportamenti addebitabili all'autista, al di fuori dell'esercizio delle proprie mansioni, le parti confermano le quantità e le modalità già previste per il sussidio EBAV e convengono che tale sussidio vale per i dipendenti di aziende di tutte le dimensioni. Le parti altresì convengono che alla documentazione va allegato un verbale in sede sindacale, redatto con l'assistenza di almeno una delle OOSS firmatarie il presente accordo, nel quale si specifichi la situazione ritiro patente e, per le aziende sopra i 6 dipendenti, l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni.

Tale previsione applica nel Veneto quanto contenuto nell'art. 31 del CCNL 3 dicembre 2017 - Ritiro patente/carta conducente - sia per le imprese sopra i 6 dipendenti sia per quelle sotto i 6 dipendenti.



Art. 11 TABELLA RETRIBUTIVA MENSILE IMPRESE TRASPORTO MERCI DEL VENETO

| Liv. | Minimi retributivi CCNL dal 1.10.18 | Indennità funzione | ERC | Totale senza EDR | EDR |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | da 01/12/2011 | | da 01/02/2011 |
| PERSONALE NON VIAGGIANTE | | | | | |
| 1S | 2.172,41 | 51,65 | 63,37 | 2.287,43 | 12,89 |
| 1° | 2.039,93 | | 61,10 | 2.101,03 | 12,07 |
| 2° | 1.874,07 | | 60,36 | 1.934,43 | 11,07 |
| 3°S | 1.692,37 | | 58,81 | 1.751,18 | 10,00 |
| 3° | 1.647,26 | | 57,59 | 1.704,85 | 9,75 |
| 4° | 1.566,63 | | 56,62 | 1.623,26 | 9,26 |
| 4°J | 1.525,65 | | 55,89 | 1.581,54 | 0,00 |
| 5° | 1.494,00 | | 54,70 | 1.548,70 | 8,84 |
| 6° | 1.395,83 | | 53,31 | 1.449,14 | 8,26 |
| 6°J | 1.284,23 | | 52,12 | 1.336,35 | 0,00 |
| PERSONALE VIAGGIANTE | | | | | |
| C3 | 1.692,55 | | 58,81 | 1.751,36 | 10,00 |
| B3 | 1.692,37 | | 58,81 | 1.751,18 | 10,00 |
| A3 | 1.692,19 | | 58,81 | 1.751,00 | 10,00 |
| F2 | 1.647,46 | | 57,59 | 1.705,05 | 9,75 |
| E2 | 1.647,28 | | 57,59 | 1.704,87 | 9,75 |
| D2 | 1.647,08 | | 57,59 | 1.704,67 | 9,75 |
| H1 | 1.581,92 | | 56,62 | 1.638,54 | 9,26 |
| G1 | 1.578,63 | | 56,62 | 1.635,25 | 9,26 |

Note:

1. E.D.R.: elemento erogato ai soli lavoratori in forza alla data del 26.01.2011 per tutte le ore comunque retribuite;
2. E.R.C.: previsto dall'accordo regionale del 22.11.2011 e comprende anche l'E.R.R. pari a 0,44 euro mensili;
3. Minimi retributivi CCNL: gli importi indicati sono aggiornati alla data di stipula del presente CCRL e sono suscettibili degli adeguamenti secondo le scadenze previste dal CCNL.

Art. 12 VERSAMENTI E PRESTAZIONI EBAV DI SECONDO LIVELLO

12.1 ALIMENTAZIONE DEI FONDI DI SECONDO LIVELLO: CONTRIBUTIONI A CARICO DI IMPRESE E LAVORATORI

A decorrere dal 1° gennaio 2019 le quote mensili di versamento al 2° livello saranno pari € 11,74 a carico del datore di lavoro e ad € 0,56 a carico del lavoratore. Dette quote vanno versate ad Ebav unitamente alle quote di primo livello. Fino al 31 dicembre 2018 rimarranno in vigore le precedenti quote di versamento previste nel CCRL17 marzo 2015 e CCRL 22 novembre 2011.

| FONDI 01/01/2019 | IMPRESE | LAVORATORI |
|--|---------|------------|
| FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | € 1,04 | € 0,26 |
| SPRAV | € 1,50 | € 0,20 |
| PROMOZIONE / QUALITA' / INNOVAZIONE | € 0,85 | |
| AMBIENTE / SICUREZZA | € 3,20 | |
| SUSSIDI ASSISTENZIALI | € 2,70 | |
| PROFESSIONALITA' | € 2,00 | |
| RITIRO PATENTE | € 0,10 | € 0,10 |
| PROMOZIONE /AREA SPESE LEGALI DISSEQUESTRO MEZZO | € 0,35 | |
| TOTALE | € 11,74 | € 0,56 |

12.2 PRESTAZIONI DI SECONDO LIVELLO

Le parti, oltre a confermare le prestazioni Ebav di secondo livello, così come definite nell'accordo regionale del 12 ottobre 2015 e nel precedente CCRL convengono sulle seguenti nuove prestazioni di secondo livello:

a) formazione attualmente prevista dal decreto dirigenziale n.215/2016 in 8 ore ogni 5 anni rivolta ai lavoratori del settore trasporto merci sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali e analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi. Tale formazione dovrà altresì prevedere le informazioni verso il lavoratore previste dalla legge 234/2007. A tal fine i corsi a ciò dedicati potranno rientrare tra quelli riconosciuti ai fini della prestazione Ebav denominata A07 e per le caratteristiche intrinseche dei contenuti ivi previsti, le parti convengono che per la misura del rimborso alle imprese tali corsi rientrino in quelli ad alto contenuto (TIPO C). A decorrere dal 1 settembre 2018 la prestazione Ebav denominata A37 già prevista per i medesimi corsi individuali allo stesso titolo non sarà più richiedibile. *me*

b) Prestazione sperimentale per le imprese che riassicurano franchigie per kasko, furto, incendio ed rca per i mezzi in azienda di autotrasporto merci c/terzi in disponibilità in azienda nella quota massima di € 500,00 per azienda (da ricavare dalle risorse del Fondo professionalità dipendenti nel limite di € 200.000).

c) Prestazione sperimentale a favore delle imprese i cui dipendenti si iscrivono ai Fondi negoziali di previdenza complementare dell'artigianato (150 € annui per i primi due anni di iscrizione). - da ricavare dalle risorse del Fondo Professionalità azienda.

d) Prestazione sperimentale a favore dei lavoratori del settore che si iscrivono ai Fondi negoziali di previdenza complementare dell'artigianato (150 € annui per i primi due anni di iscrizione) da ricavare dalle risorse del Fondo Professionalità lavoratori.

e) Prestazione sperimentale a favore dei dipendenti assunti con più di 29 anni a cui vengono applicati i nuovi trattamenti economici previsti dal CCNL 2017 "occupazione e reinserimento al lavoro": € 150 una tantum da ricavare dal Fondo professionalità lavoratori

f) le imprese che applicano l'art. 5 potranno richiedere ad Ebav una prestazione di € 150 (una tantum) - da ricavare dal fondo Crisi Area settore e forfetizzazione.

g) prestazione una tantum destinata ai neo assunti che abbiano sostenuto costi per patenti superiori e/o CQC nei 12 mesi precedenti l'assunzione frequentando corsi svolti da soggetti abilitati (autoscuole etc) convenzionati con le associazioni provinciali aderenti alle AA.AA. firmatarie il presente CCRL: la prestazione consiste in un rimborso del 50% dei costi sostenuti nel limite massimo di € 1000 (fondo professionalità dipendenti)

h) Prestazione "una tantum" destinata ai dipendenti che, concordandolo con l'azienda e sotto la loro diretta responsabilità, installeranno sul mezzo a loro affidato web cam anteriore e/o posteriore (di loro proprietà) che inquadrano la sede stradale. Tale sistema dev'essere finalizzato a produrre prove a disculpa nel caso di incidenti stradali ovvero per evitare di provocare danni al mezzo: l'erogazione consiste in un rimborso pari al 70% dei costi sostenuti nel limite massimo di € 100 (fondo ritiro patente).


i) contributo di € 1000 destinato alle dipendenti per maternità, affidamento o adozione (decorrenza gennaio 2018)- fondo sussidi assistenziali

Le prestazioni previste dalla lettera a) alla lettera i) sono dedicate esclusivamente ad imprese/dipendenti del settore trasporto merci.

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la fine del 2019 per un monitoraggio dell'andamento delle prestazioni Ebav di secondo livello.

INFORTUNI SUL LAVORO

Le parti convengono di incontrare l'INAIL regionale, unitamente al COBIS, per verificare la possibilità di riduzione del premio assicurativo.



Art. 13 SPRAV: PROCEDURE E COMUNICAZIONI PREVISTE DAL CCNL 3 12.2017

Le parti convengono che lo Sprav, già da tempo costituito tra le parti sociali firmatarie del presente accordo ed operante con il supporto logistico ed organizzativo di Ebav, è il punto di riferimento per ogni azienda di cui al punto 1) in ordine all'invio di tutte le comunicazioni previste dal CCNL Logistica, trasporto merci e Spedizioni, così come previsto dall'accordo transitorio regionale di settore del 23 febbraio 2018. La declinazione e le modalità previste sono contenute nella seconda parte del CCRL, fermo restando che le comunicazioni dovranno transitare per una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle federazioni regionali dell'artigianato stipulanti il presente accordo.

Art. 14 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SANI. IN. VENETO

Trovano integrale recepimento nel presente accordo tutte le disposizioni sul Fondo Regionale di Assistenza sanitaria SANI IN VENETO derivanti dagli accordi interconfederali regionali del 12 giugno 2013, del 5 luglio 2013 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa, aderendo al sistema regionale artigiano di sanità integrativa ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ad ogni suo obbligo nei confronti del dipendente. Il dipendente, nel caso in cui l'impresa non aderisca e non operi il versamento dei relativi contributi, matura nei confronti dell'impresa medesima il diritto alle medesime prestazioni il diritto all'erogazione diretta delle medesime prestazioni erogate dal Fondo Sanitario. Dal 1 Gennaio 2019, l'azienda artigiana non aderente è tenuta a consegnare al dipendente in forza, o all'atto dell'assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO e gli eventuali successivi aggiornamenti.

Il lavoratore, all'atto della consegna del nomenclatore, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

L'azienda inoltre è tenuta a conservare le richieste pervenute dai dipendente in merito alle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione.

Art. 15 OBBLIGHI IN CAPO ALL'IMPRESA CHE NON VERSA EBAV

L'impresa artigiana non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello, oltre a quanto previsto dalle disposizioni contenute negli accordi interconfederali regionali è altresì tenuta a corrispondere al lavoratore, se dovuti, i medesimi importi delle prestazioni di primo e di secondo livello erogate da EBAV.

Dal 1 Gennaio 2019, l'azienda artigiana non aderente e che non versa la contribuzione EBAV di primo e secondo livello è tenuta, desumendola dal sito EBAV, a consegnare al dipendente in forza, o, se neo assunto, al momento dell'assunzione, l'informativa di tutte le prestazioni e degli eventuali successivi aggiornamenti.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

Art.16 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Le parti confermano che i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati antecedentemente alla data di sottoscrizione del presente accordo ai sensi del CCNL 3 dicembre 2017 sono coerenti con quanto previsto in materia di apprendistato dal D. lgs 81/2015 e s.m.i. sin dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo e ne confermano la regolamentazione definita con il CCNL 1 agosto 2013 art. 57.


Inoltre le parti confermano che l'ERR di € 0,44 mensili assorbito dall'elemento retributivo ERC va erogato interamente agli apprendisti assunti con qualsiasi tipologia, senza riduzioni percentuali.

Art. 17 DURATA

Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2020 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno in assenza di formale disdetta da inviare con raccomandata con prova di consegna almeno 3 mesi prima della scadenza.

Le parti convengono che le normative contenute in tutti i precedenti accordi regionali o nei CCRL siglati dal 20 ottobre 1993 sino alla data odierna siano assorbite, superate ed integralmente sostituite dalle disposizioni contenute nel presente CCRL, a meno che non siano esplicitamente confermate dal presente testo.

Con la firma della presente intesa le parti si danno atto di aver proceduto ad attuare la contrattazione di secondo livello prevista dal CCNL.

A collection of approximately ten handwritten signatures in black ink, scattered across the middle of the page. The signatures vary in style, some being more legible and others more stylized or scribbled.

SECONDA PARTE CCRL – PROCEDURE DI COMUNICAZIONI TRAMITE SPRAV

Oltre alle comunicazioni previste dai punti 7.2 (trattamento nuovi assunti) e 7.3 (nuove assunzioni personale viaggiante) si indicano di seguito le ulteriori procedure di comunicazione per l'applicazione del CCNL sul tema della deroga di orario, discontinuità etc. I modelli di seguito indicati saranno perfezionati/modificati da EBAV in conformità alla nuova normativa privacy.

Art. 18 APPLICAZIONE NORMATIVA CCNL 3 DICEMBRE 2017 SULL'ESTENSIONE ORARIO DI LAVORO PROFILI D, G, H

Le parti si danno atto che, viste le caratteristiche intrinseche del trasporto merci nella regione Veneto:

- tutti i profili contenuti nella lettera D QUALIFICA 2 del CCNL 3 dicembre 2017 rientrano nella definizione dell'orario settimanale di 47 ore a condizione che inviino specifica comunicazione via pec o portale web dedicato allo SPRAV sulla base del punto A dell'allegato 2) per il tramite di una delle associazioni artigiane provinciali.
- tutti i profili contenuti nella lettera G ed H QUALIFICA 1 del CCNL 3 dicembre 2017 rientrano nella definizione dell'orario settimanale di 44 ore a condizione che inviino specifica comunicazione via pec o portale web dedicato allo SPRAV sulla base di quanto previsto dal punto A dell'allegato 2) per il tramite di una delle associazioni artigiane provinciali. Per tali lavoratori si dovrà dare inoltre applicazione all'art. 11 quinquies del CCNL.

Art. 19 APPLICAZIONE NORMATIVA CCNL 3 DICEMBRE 2017 IN ORDINE ALLA DISCONTINUITA' ex art. 11 bis


Secondo quanto previsto dalla sezione artigiana del CCNL, la verifica della discontinuità prevista dal contratto collettivo **per i lavoratori inquadrati nelle lettere A,B,C,D,E ed F** viene assolta per il tramite dell'invio di una comunicazione allo SPRAV secondo l'allegato 2 per il tramite di una delle associazioni artigiane provinciali.

Lo SPRAV avrà il compito di verificare i requisiti entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. Qualora lo SPRAV non si esprima entro 20 giorni lavorativi, la discontinuità si intenderà tacitamente verificata e sarà cura del medesimo comunicare la conferma.

Al fine di facilitare il ricorso da parte delle imprese della procedura, è stato convenuto il seguente scaglionamento per l'invio delle comunicazioni:

- **IMPRESE CHE NON HANNO UTILIZZATO LA PROCEDURA EX CCRL 17 GIUGNO 2008 SUI "DIVERSI LIMITI DI ORARIO"**
Comunicazione via pec o portale web dedicato va inviata entro la fine del terzo mese successivo a quello della stipula del presente accordo;
- **IMPRESE CHE HANNO UTILIZZATO LA PROCEDURA EX CCRL 17 GIUGNO 2008:**
Comunicazione via pec o portale web dedicato da effettuarsi entro la fine del sesto mese successivo a quello della stipula del presente accordo.

L'impresa che rispetta le scadenze per l'invio della comunicazione potrà a partire dal 1 gennaio 2018 applicare il regime della discontinuità e gli inquadramenti ed eventuali modifiche segnalate dallo SPRAV avranno effetto dal mese successivo a quello in cui giunge da parte la relativa comunicazione.



Le parti convengono che, con la verifica della discontinuità, ivi compresa quella prevista all'articolo che precede, l'impresa potrà applicare (ovvero continuare ad applicare se ha già utilizzato la procedura ex ccrl 17 giugno 2008) la normativa di deroga dell'orario di lavoro che prevede il seguente orario:

"durata media settimanale di 58 ore e durata massima settimanale che può essere estesa a 61 ore solo se in un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite delle 58 ore settimanali".

Art. 20 APPLICAZIONE NORMATIVA CCNL 3 DICEMBRE 2017 IN ORDINE ALL'ART.30 CCNL 3 DICEMBRE 2017

Secondo quanto previsto nel CCNL dall'art.30 nella parte comune e nella sezione artigiana, l'attività di carico e scarico da parte dell'autista è legata anche all'effettuazione della formazione in materia di sicurezza impartita al personale viaggiante, da verificarsi sulla base delle previsioni del ccnl. Al fine di adempiere a quanto previsto dal ccnl, l'azienda, per il tramite di una delle associazioni artigiane provinciali, è tenuta ad inviare una comunicazione **(allegato 2)** allo SPRAV via pec o portale web attestante lo svolgimento di un'adeguata formazione in materia di carico e scarico delle merci svolta ai sensi del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni. A seconda della formazione effettuata, l'azienda indicherà una tra le due opzioni segnalate:


- svolgimento dell'attività formativa attraverso la formazione partecipata così come definita dall'accordo regionale 15 marzo 2012: in tal caso l'impresa deve solo indicare l'ente attuatore;
- svolgimento dell'attività formativa con altre modalità: l'azienda oltre al nominativo dell'ente attuatore dovrà inviare il piano formativo utilizzato per la verifica della formazione sui rischi derivanti dal carico scarico

Art. 21 NUOVE ASSUNZIONI

Sarà predisposta una comunicazione apposita (all.4) nel caso di variazioni degli allegati 2 e 3.

Art. 22 COMUNICAZIONI AI LAVORATORI

Sulla base di quanto previsto dall'art.8 D. lgs 234/07 ai lavoratori dovrà essere data specifica informativa sui contenuti relativi all'estensione orario di lavoro, sulla discontinuità sui diversi regimi di orario e sul carico e scarico utilizzando l'apposita comunicazione posta in allegato **(allegato A parte 1 e parte 2)**.



TERZA PARTE CCRL – WELFARE

Art. 23 WELFARE AZIENDALE

In aggiunta agli strumenti di welfare collettivo erogati dalla bilateralità artigiana veneta, l'azienda metterà a disposizione dei propri lavoratori strumenti di welfare del valore di € 196 (pari a € 16,33 mensili per 12 mensilità) rispettivamente per l'anno 2019 e per l'anno 2020 entro il mese di novembre di ciascuno dei due anni.

Hanno diritto a tali strumenti i lavoratori in forza rispettivamente al 1 gennaio 2019 e al 1 gennaio 2020 una volta superato il periodo di prova. Oltre agli assunti a tempo indeterminato (ivi compresi gli apprendisti) il diritto al welfare matura anche per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno il valore sopra definito (€ 196) sarà erogato in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.


Le quote non sono proporzionabili per i lavoratori part time.

Sono esclusi comunque i lavoratori, sulla base dell'art. 78 CCNL, in aspettativa non retribuita né indennizzata nel corso del 2019 o nel 2020.

Gli importi di cui sopra sono comprensivi altresì di ogni loro incidenza sugli istituti di retribuzione indiretta e non costituiscono base di computo del trattamento di fine rapporto in ordine al quale le parti ne escludono espressamente l'incidenza ai sensi dell'art. 2120 Cod. Civ. L'erogazione è da effettuarsi esclusivamente in costanza di rapporto di lavoro.

Nel confronto con i lavoratori vanno privilegiati i beni e servizi con finalità di previdenza complementare, educazione, istruzione ed assistenza sociale e sanitaria o di culto.

CONFARTIGIANATO IMPRESE
VENETO



CNA VENETO



CASARTIGIANI VENETO




FIT CISL VENETO



FILT CGIL VENETO



UILTRASPORTI VENETO



VERBALE INTEGRATIVO

ACCORDO REGIONALE TRASPORTO MERCI 5 NOVEMBRE 2018

Il giorno 18 Dicembre 2018 presso la sede di Ebav in Marghera - Venezia

tra

- la Confartigianato Imprese Veneto rappresentata dal Presidente Agostino Bonomo con l'assistenza del Segretario Regionale Francesco Giacomini, del presidente regionale di categoria Nazareno Ortoncelli e del presidente provinciale di categoria Michele Varotto, del responsabile delle relazioni sindacali Ferruccio Righetto e dai funzionari provinciali Michele Adami, Stefano Garibbo, Elisabetta Tono e Moreno Zonta;
- la CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte e dal Presidente della CNA FITA Veneto Mariano Cesaro, assistiti dal Segretario Regionale Mario Borin, da Sergio Barsacchi responsabile regionale Cna Fita e dal responsabile delle relazioni sindacali Emanuele Cecchetti;
- la CASARTIGIANI Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- la FILT CGIL rappresentata dal Segretario Regionale Renzo Varagnolo e da Marcello Salbitani
- la FIT CISL rappresentata dal delegato del Segretario Regionale Marcello Greggio;
- la UILTRASPORTI UIL rappresentata dal Segretario Regionale Daniele Zennaro e da Umberto Zerbini;

Le parti sopraindicate hanno convenuto le seguenti modifiche od integrazioni dell'accordo regionale Trasporto Merci del 5 novembre 2018.



1) MODIFICA TITOLO ART. 3 CCRL 5 NOVEMBRE 2018

Il titolo di cui all'art. 3 viene modificato come segue: **PAGAMENTO IN FORMA RATEALE ANTICIPATA DI 13a e 14 a.**

2) MODIFICA TESTO ART. 8 CCRL 5 NOVEMBRE 2018

Il primo capoverso dell'art.8

"L'azienda potrà fare ricorso a regimi di orario di lavoro plurimensile su base annuale con meccanismi di accantonamento e compensazione che potranno avvenire nell'arco temporale di 4 mesi, previa comunicazione ai dipendenti"

viene modificato come segue:

"L'azienda potrà fare ricorso a regimi di orario di lavoro plurimensile con meccanismi di accantonamento e compensazione che potranno avvenire nell'arco temporale di 4 mesi, previa comunicazione ai dipendenti".

3) MODIFICHE ART. 19 CCRL 5 NOVEMBRE 2018

Il primo capoverso che così recita:

"Secondo quanto previsto dalla sezione artigiana del CCNL, la verifica della discontinuità prevista dal contratto collettivo per i lavoratori inquadrati nelle lettere A,B,C,D,E ed F viene assolta per il tramite dell'invio di una comunicazione allo SPRAV secondo l'allegato 2 per il tramite di una delle associazioni artigiane provinciali".

Viene sostituito dal seguente:

"Secondo quanto previsto dalla sezione artigiana del CCNL, la verifica della discontinuità prevista dal contratto collettivo per i lavoratori inquadrati nelle lettere A,B,C,E ed F viene assolta per il tramite dell'invio di una comunicazione allo SPRAV secondo l'allegato 2 per il tramite di una delle associazioni artigiane provinciali cui l'azienda aderisce o conferisce mandato.".

L'ultimo capoverso dell'art. 19 che così recita

"Le parti convengono che, con la verifica della discontinuità, ivi compresa quella prevista all'articolo che precede, l'impresa potrà applicare (ovvero continuare ad applicare se ha già utilizzato la procedura ex ccll 17 giugno 2008) la normativa di deroga dell'orario di lavoro che prevede il seguente orario:

"durata media settimanale di 58 ore e durata massima settimanale che può essere estesa a 61 ore solo se in un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite delle 58 ore settimanali".

6) MODIFICA MODELLI DENOMINATI ALLEGATI 1 e 2

I modelli allegato 1 (Comunicazione orario plurimensile) e 2 (comunicazione azienda allo SPRAV) sono modificati sulla base del testo accluso al presente verbale e sostituiscono integralmente i precedenti modelli contenuti nel CCRL.

7) COMUNICAZIONE AL DIPENDENTE PER LA PROCEDURA GEOLOCALIZZAZIONE

Le parti hanno predisposto una apposita comunicazione da inoltrare al dipendente una volta conclusa la procedura di geolocalizzazione che viene acclusa al presente verbale (INTEGRAZIONE 1).

8) COMUNICAZIONE DIPENDENTE ALLEGATO A PARTE 1 e PARTE 2

L'allegato A parte 1 e parte 2 contenuto nell'accordo regionale 5 dicembre 2018 viene modificato e sostituito dall' analogo allegato accluso al presente verbale.

9) COMUNICAZIONE AZIENDA PER INCREMENTO ORGANICO

Nel caso di incremento organico l'azienda invierà ogni trimestre allo SPRAV l'allegato 4 accluso al presente accordo.

10) EBAV PRESTAZIONE PER RITIRO PATENTE (MODELLO D 07 EBAV)

il termine "ritiro" viene sostituito con il termine "sospensione"

Ai fini dell'erogazione della prestazione i dipendenti sono tenuti ad inviare copia della patente di guida, certificato di residenza, provvedimento di sospensione o di inibizione alla guida in Italia.

Viene abrogata la norma che prevede *"Le patenti straniere, non convertite precedentemente la sanzione, determinano il mancato contributo"*.

L'intervento della prestazione è estesa anche ai casi di sospensione della patente per motivi sanitari disposta dalla Motorizzazione.

11) EBAV PRESTAZIONE PER MATERNITA' (MODELLO A 58 EBAV)

Le parti convengono di estendere il relativo contributo anche alle imprese del settore Trasporto Merci che abbiano in forza un/una dipendente assente per maternità/paternità. Saranno adottate le medesime specifiche già in atto per le altre categorie. La quota erogata alle aziende sarà pari ad € 400 per rapporti di lavoro superiori alle 20 ore settimanali e 200 € per rapporti di lavoro pari od inferiori alle 20 ore.



4

viene sostituito dal seguente:

“Le parti convengono che, con la verifica della discontinuità, ivi compresa quella prevista dal presente articolo, l’impresa potrà applicare (ovvero continuare ad applicare se ha già utilizzato la procedura ex ccrl 17 giugno 2008) la normativa di deroga dell’orario di lavoro che prevede il seguente orario:

“durata media settimanale di 58 ore e durata massima settimanale che può essere estesa a 61 ore solo se in un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite delle 58 ore settimanali”.

4) INTERPRETAZIONE AUTENTICA ART. 23 CCRL 5 NOVEMBRE 2018

Il datore di lavoro informerà i dipendenti rispettivamente entro i mesi di novembre 2019 e 2020 (con allegato al cedolino paga di ottobre) sulle varie misure di welfare che saranno erogate e che verranno messe a disposizione il mese successivo, ponendo come limite massimo il cedolino paga di dicembre. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante l’anno, la comunicazione ed erogazione avverrà con l’ultimo cedolino utile.

Nell’intento di favorire l’adesione alla previdenza complementare, le parti convengono che la quota di € 196, intera o in forma frazionata, possa essere versata ai Fondi negoziali della previdenza complementare dell’artigianato anche sotto forma di quota di adesione contrattuale, fermo restando la disciplina sulle quote di adesione prevista dai singoli fondi.

Sono beneficiari degli strumenti di welfare, anche in forma frazionata, i lavoratori eventualmente assunti con contratto di lavoro a chiamata per i mesi in cui l’orario supera le 60 ore.

Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione, le aziende interessate non metteranno loro direttamente a disposizione gli strumenti di welfare, ma comunicheranno alla società di somministrazione l’adempimento previsto. Tale società è tenuta a corrispondere direttamente ai lavoratori quanto stabilito dal presente articolo.

5) ATTIVITA’ DELLO SPRAV

Fino a diversa indicazione delle parti, non è messa in discussione l’attività dello SPRAV per l’applicazione di delle normative ad esso demandate e contenute nel CCRL Trasporto Persone.

Considerata inoltre la futura attività dello SPRAV per il settore Trasporto Merci, le parti convengono:

- la risposta dello SPRAV ha valore retroattivo e dispiega la sua efficacia dal momento in cui viene inoltrata la domanda secondo le indicazioni previste nel CCRL;
- l’operatività dello SPRAV avrà inizio dal 7 gennaio 2019



3

12) CCRL TRASPORTO PERSONE

Considerate le profonde modifiche del CCNL Trasporto Merci, le parti si incontreranno per confronto sul CCRL TRASPORTO PERSONE, che contiene riferimenti al CCNL appena accennato, per rinnovare il testo attuale.

13) NORME FINALI


La procedura di trasmissione allo SPRAV prevista nell'art. 13 del CCRL 5 novembre 2018 si riferisce sia alle aziende associate alle associazioni artigiane stipulanti il CCRL sia a quelle non associate che conferiscano mandato.

Le parti si incontreranno per una messa punto della procedura una volta ultimata la stesura definitiva del CCNL.


Allegati:

- allegato 1 sostitutivo
- allegato 2 sostitutivo
- Scheda aggiuntiva allegato 2 (nuovo)
- Allegato 4 (nuovo)
- Lettera al dipendente sulla privacy a seguito procedura geolocalizzazione (nuova)


**CONFARTIGIANATO IMPRESE
VENETO**



CNA VENETO



CASARTIGIANI VENETO



FIT CISL Veneto



FILT - CGIL Veneto



UILTRASPORTI- UIL Veneto

